

DELIBERAZIONE 1 APRILE 2025
136/2025/R/GAS

RIDETERMINAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEI RICAVI DELLE IMPRESE DI
RIGASSIFICAZIONE DEL GNL, PER L'ANNO 2024

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1334^a riunione dell'1 aprile 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (Regolamento TEN-E);
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo Allegato A (di seguito: TIROSS);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 196/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTRG 6PR GNL);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2023, 279/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 279/2023/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM) e il relativo allegato A (di seguito: criteri applicativi ROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 556/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2024, 253/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 253/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 339/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 339/2024/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 130/2025/R/COM);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 340/2024/R/COM (di seguito: DCO 340/2024/R/COM).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 196/2023/R/GAS, l’Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl nel sesto periodo di regolazione (RTRG 6PR GNL), in vigore dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2027; tali criteri, come modificati con la deliberazione 253/2024/R/GAS, prevedono tra l’altro l’allineamento del trattamento delle partite inflattive ai criteri ROSS, incluse le rideterminazioni *ex post* comuni a tutti i servizi infrastrutturali energetici soggetti ai criteri ROSS;
- ai sensi dell’articolo 12 della RTRG 6PR GNL, la componente di ricavo annuale a copertura dei costi di ripristino è determinata, per ciascun terminale, il primo anno del periodo di regolazione sulla base di una stima peritale, degli importi già accantonati e della vita residua dell’impianto, e aggiornata negli anni del periodo di regolazione successivi al primo considerando il tasso di variazione medio annuo dell’Indice di rivalutazione del capitale; inoltre, ai sensi del comma 21.2 della RTRG 6PR GNL, le imprese di rigassificazione versano alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo tariffario a copertura dei costi di ripristino;
- con riferimento ai nuovi terminali di rigassificazione, il comma 15.4 della RTRG 6PR GNL prevede che, ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento nei primi anni di effettiva erogazione del servizio di rigassificazione, la quota di ricavo annuo a copertura dei costi operativi:
 - a) sia proposta dalle imprese includendo un confronto con realtà simili o l’evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri, e sottoposta a verifica dell’Autorità;
 - b) sia rideterminata a consuntivo, ai fini della determinazione del fattore di copertura dei ricavi, pari al costo operativo riconosciuto, come stimato dalla società, più il 50% della differenza tra il costo operativo effettivo e quello riconosciuto;

- ai sensi dell'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, entro il 30 aprile di ogni anno le imprese di rigassificazione presentano all'Autorità le proposte tariffarie per l'anno $t+1$, trasmettendo altresì i ricavi di riferimento dell'anno t , nonché i relativi corrispettivi *pro forma*, rideterminati considerando (comma 29.2):
 - c) i dati patrimoniali di consuntivo relativi all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria;
 - d) la variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale e dell'inflazione, sulla base dei valori consuntivati o delle stime più aggiornate a disposizione, in coerenza con i criteri ROSS;
 - e) l'eventuale aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale ai sensi del TIWACC;
- l'articolo 32 della RTRG 6PR GNL, con esclusivo riferimento alle capacità di rigassificazione conferite sulla base delle tariffe regolate, istituisce un meccanismo di compensazione dei maggiori o minori livelli tariffari di un anno nei livelli tariffari dell'anno $t+2$, prevedendo che il relativo gettito sia anticipato da Cassa ai fini dell'applicazione del fattore di copertura dei ricavi nel corso dell'anno $t+1$ e, una volta riscosso dalle imprese di rigassificazione nel corso dell'anno successivo, versato alla Cassa.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 614/2021/R/COM, l'Autorità ha definito i criteri di determinazione e aggiornamento del WACC per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027);
- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l'Autorità ha approvato i criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche ROSS-base per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas per il periodo 2024-2031 (TIROSS);
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l'Autorità ha definito le modalità applicative dei criteri ROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, riguardanti anche le modalità di determinazione (*ex ante* e *ex post*) dei tassi di variazione delle partite inflattive ai fini della rivalutazione dei costi di capitale e dell'aggiornamento dei costi operativi;
- con la deliberazione 556/2023/R/COM, l'Autorità ha verificato l'attivazione del meccanismo di *trigger* per l'anno 2024, e ha aggiornato il WACC per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, determinando un WACC pari a 6,7% per il servizio di rigassificazione del Gnl, in luogo del 6,1% in vigore nel 2023 e considerato transitoriamente ai fini della determinazione delle tariffe di rigassificazione del 2024;
- con la deliberazione 130/2025/R/COM, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 339/2024/R/COM e in esito al DCO 340/2024/R/COM, l'Autorità ha modificato i criteri di rivalutazione dei costi di capitale per tutti i servizi infrastrutturali dell'energia e del gas, adottando, a decorrere dalle rivalutazioni rilevanti per le tariffe dell'anno 2025 (ossia per la costruzione dell'Indice con base 1 nell'anno 2024), il tasso di variazione dell'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea relativo all'Italia (IPCA Italia), facendo riferimento

all'indice generale pubblicato da Eurostat, in luogo del deflatore degli investimenti fissi lordi;

- inoltre, per i servizi infrastrutturali soggetti ai criteri ROSS e per il servizio di rigassificazione, ai fini della rivalutazione del capitale per l'anno tariffario 2024, l'Autorità ha rideterminato il valore del c.d. raccordo, di cui all'Articolo 42 dei criteri ROSS, facendo riferimento all'ultima pubblicazione Istat disponibile al momento della medesima deliberazione; pertanto, per il servizio di rigassificazione del Gnl, considerando un valore del raccordo pari a 6,6% e la variazione annuale dell'Indice con base 1 nell'anno 2023 definita *ex post* in modo omogeneo per i servizi soggetti alla regolazione ROSS ai fini della determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi pari all'1,2%, il tasso di variazione *ex post* dell'Indice di rivalutazione del capitale per la costruzione dell'indice con base 1 nell'anno 2023, rilevante per la rideterminazione dei ricavi di riferimento 2024 delle imprese di rigassificazione risulta essere pari a 7,9%.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 279/2023/R/GAS sono state approvate, per le società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l., OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. e FSRU Italia S.p.A. con riferimento al terminale di Piombino, le proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione relative all'anno 2024;
- la società GNL Italia S.p.A., da ultimo con la comunicazione dell'11 giugno 2024 (prot. Autorità A/41885 del 12 giugno 2024), ha presentato la proposta di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2024;
- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., da ultimo con la comunicazione del 10 giugno 2024 (prot. Autorità A/41403 del 10 giugno 2024), ha presentato la proposta di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2024;
- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., da ultimo con la comunicazione del 11 giugno 2024 (prot. Autorità A/42089 del 12 giugno 2024), ha presentato la proposta di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2024;
- la società FSRU Italia S.p.A. - Piombino, da ultimo con la comunicazione del 13 giugno 2024 (prot. Autorità A/42442 del 14 giugno 2024), ha presentato la proposta di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2024; inoltre, con la comunicazione dell'11 marzo 2025 (prot. Autorità A/17180 del 12 marzo 2025) in risposta alla richiesta degli Uffici inviata il 4 marzo 2025 (prot. Autorità P/15310), la società ha presentato i valori a consuntivo del livello di spesa operativa effettiva per l'anno 2024 sulla base dei dati più aggiornati a disposizione;
- con la deliberazione 253/2024/R/GAS, in sede di approvazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione per l'anno 2025, l'Autorità ha acquisito le proposte di rideterminazione dei ricavi di riferimento 2024 presentate dalle imprese di rigassificazione sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo e del valore del WACC aggiornato con la deliberazione 556/2023/R/COM, rimandandone la determinazione in via definitiva in esito alla fissazione *ex post* dei parametri relativi all'inflazione (consuntivo 2024) e al deflatore con base 1=2023 comuni per tutti i servizi energetici

infrastrutturali soggetti ai criteri ROSS (ai sensi dei commi 29.2 e 29.4 della RTRG 6PR GNL).

RITENUTO OPPORTUNO:

- ai sensi del comma 29.4 della RTRG 6PR GNL, determinare in via definitiva i ricavi di riferimento 2024 delle società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l., OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. e della società FSRU Italia S.p.A. con riferimento al terminale di Piombino, sulla base delle proposte acquisite dalle imprese e considerando i parametri relativi all'inflazione (consuntivo 2024), pari a 0,8%, e all'Indice di rivalutazione del capitale con base 1=2023, pari a 7,9%, in coerenza con quanto disposto al comma 12.4 della deliberazione 130/2025/R/COM;
- non aggiornare la componente di ricavo a copertura dei costi di ripristino e il relativo corrispettivo tariffario con i valori aggiornati *ex post* dell'Indice di rivalutazione del capitale, in un'ottica di semplicità amministrativa e tenendo conto della possibilità di recuperare gli importi necessari sugli anni residui di vita del terminale, e modificare conseguentemente la RTRG 6PR GNL per esplicitare tale aspetto

DELIBERA

1. di determinare in via definitiva i ricavi di riferimento e i corrispettivi *pro forma* di cui all'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, relativi all'anno 2024, per le società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l., OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. e per il terminale di Piombino della società FSRU Italia S.p.A., come riportati nella Tabella I allegata al presente provvedimento;
2. di modificare la RTRG 6PR GNL, aggiungendo al comma 12.3, dopo le parole "di cui al comma 4.7, lettera a)" le parole "senza considerare gli aggiornamenti dell'Indice *ex post*";
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini